

Articolo 8

Per quanto riguarda il Portogallo, la compensazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 per il ritiro di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo, è maggiorata degli importi indicati nell'allegato del presente regolamento. Per il finanziamento di tale maggiorazione si applica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/90.

Articolo 9

1. La domanda di aiuto per superficie di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 viene ripartita per regione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

2. Ad una domanda di pagamento compensativo in una data regione definita in base alla resa deve corrispondere una dichiarazione di ritiro dalla produzione di un numero almeno corrispondente di ettari coltivati nella medesima regione definita in base alla resa.

3. È possibile derogare al disposto del paragrafo 2 secondo criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.

4. In deroga al paragrafo 1, in Spagna, nel caso di un'azienda ubicata in regioni di produzione dette «secano» e «regadio», il ritiro obbligatorio corrispondente ad una domanda di pagamento compensativo presentata per superfici ubicate nella regione «regadio» può essere realizzato totalmente o parzialmente nella regione «secano». In tal caso, il numero di ettari trasferito da ritirare nella regione «secano» è calcolato moltiplicando la superficie da ritirare nella regione «regadio» per il rapporto tra le rese produttive delle regioni «regadio» e «secano».

Articolo 10

1. Il produttore che trasferisce la totalità o una parte del suo obbligo ad un altro produttore indica, nella propria domanda di aiuto per superficie, l'identità del produttore che procede effettivamente al ritiro, precisando il titolo in base al quale tale trasferimento viene realizzato. Il produttore cui viene trasferito l'obbligo del ritiro indica l'identità del produttore per conto del quale procede al ritiro.

Un obbligo di ritiro integralmente trasferito può venir adempiuto al massimo da altri due produttori.

Nel caso di un trasferimento parziale, l'adempimento dell'obbligo trasferito è limitato ad un solo altro produttore.

2. In caso di trasferimento di un obbligo di ritiro conformemente all'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, la superficie totale ritirata nell'azienda alla quale l'obbligo di ritiro è stato trasferito non può essere superiore al limite indicato all'articolo 7, paragrafo 6, primo comma del medesimo regolamento.

3. In caso di trasferimento, gli Stati membri versano ai produttori interessati i pertinenti pagamenti compensativi

e/o le compensazioni per le superfici investite a seminativi e per le superfici ritirate nelle rispettive aziende.

4. Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, la superficie da ritirare corrispondente ad un obbligo trasferito si valuta in funzione della forma di ritiro praticato nell'azienda alla quale il ritiro è stato trasferito.

5. In caso di trasferimento parziale, la parte dell'obbligo di ritiro non trasferita è soggetta alle norme sul ritiro non basato sulla rotazione.

6. In caso di applicazione del presente articolo, i produttori interessati non possono, nell'ambito di una stessa campagna, trasferire il loro obbligo e, allo stesso tempo, adempiere l'obbligo di un altro produttore.

7. In caso di trasferimento, un produttore può adempiere un obbligo di ritiro per un solo altro produttore.

8. I produttori ai quali si applica il regime semplificato non possono adempiere l'obbligo di ritiro per conto di un altro produttore.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, il raggio massimo di 20 km si misura come segue:

- a partire dall'edificio principale dell'azienda, oppure, in mancanza di esso
- a partire dal luogo coperto dell'azienda in cui è depositata l'attrezzatura agricola principale.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 1994, i provvedimenti di esecuzione del presente regolamento e in particolare le deroghe decise in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2293/92 è abrogato a decorrere dalla campagna 1994-1995.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994-1995 e al ritiro di seminativi dalla produzione effettuato in previsione di tale campagna.

In via transitoria gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a non applicare il presente regolamento, continuando invece ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2293/92 per il ritiro di seminativi effettuato allo scopo di beneficiare dei pagamenti compensativi e delle compensazioni relativi alla campagna 1994-1995. Essi sono altresì autorizzati a non applicare l'articolo 10 del presente regolamento con riguardo alla campagna 1994-1995.